Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 13 dicembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 13 DICEMBRE 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Romana zucchero, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.A.C.O.M. » - Società azionaria costruzioni meccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1952. — **Società per azioni Domenico Consolaro, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1952. — **Società operazioni fondiaria italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1952. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1952. — **S. A. italiana tessuti abbigliamento « S. di P. Coen e C. », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1952. — **Cotonificio Del Mella, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1952. — **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1952. — **« Eternit » Pietra artificiale » società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1952. — **Piaggio e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1952. — **Società italiana per azioni per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1952. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1952. — **« Surgas » - Studio utilizzazione ricerche sui gas, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1952. — **Cesalpina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1952. — **Unipectima, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1952. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1952. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziaria assicurativa, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1952. — **« La scuola » società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1952. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1952 e obbligazioni estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cantina sociale cooperativa - Gattinara:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ceramiche Piccinelli, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1952. — **Cotonificio di Mogliano, società per azioni, in Mogliano Veneto:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1952. — **Fonderie acciaierie milanesi Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1952. — **Società per azioni Carter, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1952. — **« Ilco » - S. A. gestione stabilimento Sabet Torino, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1952. **Società per azioni fabbriche riunite estratti per concerie « Sofrec » in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1952. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1952. — **Società idroelettrica dell'Alta Toscana, per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1952. — **Ferrovie e tranvie vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1952. — **Società Trenno, per azioni. in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1952 — **Società per azioni Bozzalla e Lesna, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1952. — **Società anonima industria laterizi Riese, in Riese:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1952. — **Immobiliare novarese lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1952. — **Torcitura di Grezzago, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1952. — **Società per azioni ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1952. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cedrate - Industria per applicazioni tessili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1952.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1968.

Modificazione degli articoli 164 e 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificato con i regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, n. 1959; 6 novembre 1930, n. 1512 e 15 novembre 1938, n. 1796;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 164 e 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, sono modificati come appresso:

Art. 164. — Quando per contestazioni sorte fra la dogana ed il contribuente sulla qualificazione delle merci o sull'applicazione della tariffa, o per altre cause, occorra tenere sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti, le merci vengono trattenute in dogana in attesa di decisione o, se non vi sono altri impedimenti, vengono rilasciate previo deposito a garanzia dei diritti richiesti dalla dogana. La prestazione della garanzia si prova con la ricevuta della dogana, ossia con la bolletta di somme depositate staccata da registro a matrice e figlià.

Quando tuttavia si tratti di dover rilasciare macchinari e materiali da ammettere in esenzione o con riduzione di dazio ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è in facoltà dell'Amministrazione di consentire che, in attesa della speciale concessione, la garanzia sia data con uno dei mezzi previsti dall'art. 221 di questo regolamento, sempre che risulti la possibilità di saltuari controlli sui macchinari e materiali predetti.

Qualunque sia la forma in cui è stata prestata la garanzia, si rilascia una bolletta a dazio sospeso staccata da registro a matrice e figlia, nella quale si indicano le merci secondo il risultato della visita e la data della bolletta di somme depositate, o gli estremi della garanzia, se prestata in una forma diversa dal deposito effettivo.

Risolute le cause che hanno dato luogo alla emissione del dazio sospeso, la dogana emette la bolletta definitiva e provvede, a seconda dei casi, alla restituzione parziale o totale delle somme depositate, o all'incameramento o al recupero dei diritti dovuti.

La bolletta a dazio sospeso viene emessa anche nel caso in cui le merci, per le quali si debbano tenere sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti, siano state levate dalla dogana con buoni per merci visitate a riprese, ed è sempre valevole per dare scarico ai registri o ai documenti doganali di precedente allibramento.

Art. 221. — La cauzione può anche essere data da una azienda di credito o da un ente assicurativo, di gradimento dell'Amministrazione, oppure solidalmente da due o più commercianti dei quali sia riconosciuta la solvibilità.

Può essere data per somme determinate ovvero per somme indeterminate. Nel primo caso si ammettono al deposito merci fino a quella quantità il cui dazio, aumentato dell'ammontare massimo delle ammende previste dall'art. 123, primo e secondo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sia coperto dalla cauzione. Nel secondo caso possono ammettersi in deposito le merci per qualsiasi quantità.

Gli atti costitutivi della garanzia, di regola, devono essere rogati da un notaio e presentati al ricevitore della dogana, il quale ha la facoltà di accettarli quando siasi assicurato della solvibilità dei garanti firmatari. Quando la garanzia è data da una azienda di credito è in facoltà dell'Amministrazione di consentire che essa sia prestata in forma commerciale. Nei casi in cui sia data da un ente assicurativo, può essere effettuata a mezzo di polizza, purchè le clausole ne siano previamente approvate dall'Amministrazione, e ne risulti il carattere fidejussorio, esclusa ogni eccezione e riserva.

La garanzia nei modi previsti dal presente articolo, se data a tempo indeterminato, si deve rinnovare ogni anno, o anche prima quando venga così disposto da chi l'ha accettata. La rinnovazione può essere fatta a mezzo di dichiarazione da cui risulti esplicitamente e senza riserva la conferma degli obblighi che i fidejussori si sono assunti con la primitiva fidejussione. Se la garanzia non viene rinnovata deve essere interdetta ogni ulteriore introduzione di merci nel magazzino, e ciò fino a che la garanzia non sia regolarmente prestata.

Lo scioglimento della garanzia, ancorchè sia scaduto il relativo termine, è condizionato allo svincolo della cauzione, che è disposto dal ricevitore della dogana dopo il regolare esaurimento dei conti di magazzino, e quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 27 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sopra citata, riguardo alla riscossione suppletiva dei diritti dovuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — LA MALFA — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 39. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. **1969**.

Approvazione del regolamento recante norme per l'assegnazione di posti di missione presso le Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati ai maestri elementari di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per la scelta degli insegnanti elementari da destinare annualmente a frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ai fini e con gli effetti previsti dalla legge 3 gennaio 1951, n. 41, il Ministro per la pubblica istruzione bandisce ogni anno un concorso per titoli, al quale possono partecipare i maestri di ruolo delle scuole elementari di Stato, che siano iscritti a una Facoltà di magistero o ad un Istituto superiore di magistero pareggiato per il conseguimento del diploma anzidetto.

Il bando determina il numero dei posti e stabilisce le modalità del concorso secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

I concorrenti debbono presentare al provveditore della Provincia in cui sono titolari, nel termine fissato dal bando del concorso stesso, la domanda di ammissione diretta al Ministero della pubblica istruzione e corredata da un certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato; da un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facoltà di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato e, inoltre, per coloro che ottennero l'ammissione in anni scolastici precedenti, da un certificato relativo agli esami sostenuti ed alla votazione conseguita nei singoli esami; degli altri eventuali titoli di studio e di carriera che credano nel loro interesse di esibire.

Art. 3.

I provveditori agli studi sottoporranno le domande di cui all'articolo precedente e la relativa documentazione all'esame del Consiglio provinciale scolastico, che, sulla base degli atti presentati dagli interessati e degli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica, esprimerà il proprio motivato parere sull'idoneità dei singoli maestri a partecipare al concorso stesso.

I provveditori agli studi trasmetteranno al Ministero le documentate domande degli insegnanti, corredate dal parere del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 4.

Il concorso sarà giudicato da una apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta dai seguenti membri:

a) due professori delle Facoltà di magistero, di cui uno almeno ordinario, che avrà le funzioni di presidente;

b) un funzionario di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione;

c) un provveditore agli studi;

d) un ispettore centrale per le scuole elementari.

Un funzionario del Ministero di grado non inferiore all'8° esplicherà le funzioni di segretario.

Qualora per il numero dei candidati occorra formare Sottocommissioni a norma dell'art. 10, capoverso, della legge 4 novembre 1950, n. 888, ciascuna Sottocommissione sarà formata da persone tratte rispettivamente dalle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo.

In tal caso, le Sottocommissioni, sotto la presidenza del presidente più anziano, sono convocate preliminarmente in seduta plenaria per concordare i criteri comparativi e il punteggio da attribuire alle singole categorie dei titoli, nonchè per la ripartizione dei candidati fra le singole Sottocommissioni.

In seduta plenaria finale saranno esaminati e decisi i casi controversi e redatta la graduatoria generale.

Art. 5.

Le eventuali graduatorie parziali e quella generale sono compilate sulla base dei seguenti elementi:

a) qualità e durata del servizio di ruolo del maestro;

b) voti riportati negli esami di ammissione alla Facoltà di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato e, per i candidati ammessi negli anni precedenti, voti conseguiti nei singoli esami del corso;

c) titoli di studio e pubblicazioni;

d) parere del Consiglio provinciale scolastico.

A parità, la preferenza è accordata nell'ordine agli iscritti al secondo o al terzo anno di corso, che abbiano superato tutti gli esami prescritti per ogni anno accademico con una media, nel profitto, di 24/30 e con una votazione non inferiore a 21/30 nelle singole materie; ai titolari in Comuni diversi da quello nel quale ha sede la Facoltà o l'Istituto superiore di magistero pareggiato, cui sono iscritti; ai maestri ex combattenti e assimilati.

Art. 6.

La conservazione della missione è subordinata all'accertamento della frequenza e al conseguimento di una media nel profitto di 24/30, con non meno di 21/30 nelle singole materie prescritte per ogni anno accademico.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Arpy di Morgex, addì 30 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 45. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. **1970.**

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Vigevano, in data 16 maggio 1952 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, in data 20 giugno 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), è incorporato nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1952

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 36. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 1971.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola professionale femminile di Perugia.

N. 1971 Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola professionale femminile di Perugia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 44. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 1972.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Bari.

N. 1972. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 43. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1952.

Immatricolazione di alcune categorie del personale marittimo (capitani e macchinisti navali).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1952, con cui sono state riaperte le iscrizioni nella gente di mare di 1ª e 2° categoria nei limiti di età previsti dall'art. 119 del Codice della navigazione;

Considerato che alcuni giovani per motivi determinati dalle conseguenze dell'ultima guerra, o per ragioni familiari, sono venuti a trovarsi nelle condizioni di conseguire il diploma di capitano o di macchinista navale in età superiore ai 25 anni;

Ritenuta l'opportunità di rimuovere le difficoltà che si oppongono alla loro immatricolazione per aver superato il limite di età di anni 25 e di consentire ad essi l'esercizio della professione marittima, derivante proprio dal titolo di studio conseguito;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed, in particolare, l'articolo 119, terzo comma;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Decreta:

Articolo unico.

E' consentita, fino a sei mesi dopo la data del presente decreto, l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, dei diplomati nautici — capitani e macchinisti navali — di età non superiore ai 35 anni, i quali siano in possesso del relativo diploma conseguito nelle sessioni di esami 1950-51 e 1951-52 e che abbiano gli altri requisiti prescritti per l'immatricolazione.

Roma, addì 5 dicembre 1952

Il Ministro: CAPPA

(6080)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1952.

Calendario venatorio per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte dei Comitati provinciali della caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare i provvedimenti di cui all'art. 13 del predetto testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1953 (o alle precedenti date di chiusura della caccia e dell'uccellagione, eventualmente disposte dai Comitati provinciali della caccia), fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del sopracitato testo unico, per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale, e per quella del fagiano nelle riserve, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

La caccia al colombaccio, colombella, storno, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri è consentita, eccetto che nella zona faunistica delle Alpi, fino al 31 marzo 1953. Con la medesima eccezione la caccia al merlo è invece consentita fino al 1° marzo 1953.

La caccia ai palmipedi ed ai trampolieri (esclusa la beccaccia, il germano reale e la folaga) prosegue fino al 19 aprile 1953, limitatamente ai laghi, corsi d'acqua, paludi e simili, da indicarsi dai Comitati provinciali della caccia nel manifesto che sarà pubblicato a termini dell'art. 83, lettera *f*), del testo unico sulla caccia.

E' altresì, consentita l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a 3 cm. di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia, fino al 31 marzo 1953.

Art. 3.

Entro i 1000 metri dal battente dell'onda è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dall'epoca del l'arrivo al 17 maggio 1953, escluse le località in stato di coltura e quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia possa arrecare nocumento alla selvaggina stanziale protetta.

Nella Liguria, nella provincia di Massa Carrara, nella Calabria e nella penisola Salentina l'anzidetto limite, nel quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora, è di metri 2000.

Art. 4.

Rimane confermato il divieto di usare in ogni tempo quaglie per i tiri a volo. Tale divieto si estende alle tortore.

Art. 5.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia. Tali restrizioni dovranno essere chiaramente indicate nel manifesto di cui all'art. 2, comma secondo, del presente decreto.

Copia di detto manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola Divisione caccia).

Roma, addì 6 dicembre 1952

Il Ministro: FANFANI

(6073)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 6 novembre 1952.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Brindisi.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Brindisi emanato in data 16 giugno 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Manlio Poto;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 6 aprile 1951 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Brindisi;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 agosto 1951 e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Brindisi del 14 agosto 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione e richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	292.133 —
Debitori	»	2.760.182,94
Immobilizzi	»	174.263 —
	L.	3.226.578,94

Passivo liquidato

Creditori	L.	2.149.531,55
Passività d'esercizio:		
a) spese di personale	»	917 179 —
b) altri oneri	»	159.868,39
	L.	3.226.578,94

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Brindisi è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 30 novembre 1950 del Co.Pro.Ma. di Brindisi deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Brindisi saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 6 novembre 1952

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(5911)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 novembre 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Paul J. Plenni, Vice console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(5978)

In data 5 novembre 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor John Dubois, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(5980)

In data 5 novembre 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor John R. Harvey, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(5983)

In data 5 novembre 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor David Jelinek, Vice console degli Stati Uniti d'America a Venezia.

(5984)

In data 5 novembre 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Gabriel Jacir. Vice console di Francia a Torino.

(5985)

In data 5 novembre 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Paul Xavier Cordeau, Agente consolare di Francia a Bologna.

(5986)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1952, è revocato il decreto Ministeriale 21 ottobre 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Mossetti Giovanni nel comune di Ciriè distretto notarile di Torino, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Lanzo Torinese, stesso distretto.

(6028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati di rendita nominativa

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei sottoindicati titoli nominativi:

Categoria del debito: Rendita 5 % — Numero d'iscrizione: 185293 — Intestazione: Mangiameli Isabella di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre e sotto la tutela di Gigante Arturo di Gaetano, dom. in Palermo — Capitale nominale L. 100.

Categoria del debito: Rendita 5 % — Numero d'iscrizione: 185294 — Intestazione: Mangiameli Lucrezia di Pietro, nubile, dom. in Palermo — Capitale nominale L. 100.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione a quelli distrutti.

Roma, addì 21 novembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	184396	Serafini Noemi di Antonino maritata Marzo, dom. in Barbarano del Capo frazione del comune di Morciano di Leuca (Lecce) vincolata come patrimonio familiare	2.260 —
Id.	190588 (nuda proprietà)	Congregazione della SS.ma Concezione di Maddaloni (Napoli), con usufrutto a Della Salle Maria Rosa fu Domenico, dom. a Maddaloni (Napoli)	660 —
Id.	153237 (nuda proprietà)	Caminata Teresita, Eleonora e Iole fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Re Rosa vedova Caminata, dom. a Propata (Genova), con usufrutto a quest'ultima	1.130 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 22 novembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5897)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 16 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1952, registro n. 27 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Ragusa, di un mutuo di L. 8.693.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6052)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 16 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1952, registro n. 27 Interno, foglio n. 164, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Nuoro, di un mutuo di L. 164.747.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6053)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1952, registro n. 27 Interno, foglio n. 165, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Sassari, di un mutuo di L. 143.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6054)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1952, registro n. 27 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vita (Trapani), di un mutuo di L. 5.260.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6055)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica analitica presso la Facoltà di scienze dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze della Università di Genova è vacante la cattedra di chimica analitica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6089)

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze è vacante la cattedra di filologia romanza cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6090)

Vacanza della cattedra di fisiologia umana presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di fisiologia umana cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6091)

REGIONE SICILIANA

Decreti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » nn. 39 del 12 luglio e 48 del 23 agosto 1952.

DECRETO 28 giugno 1952 (441)

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio della Piana di Catania.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica presentato dal Consorzio di bonifica della Piana di Catania, formato dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione compilato dagli ingegneri Luigi Cavazzini e Paolo Abbadessa e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura compilate dai professori dott. Francesco Platzer ed Emilio Zanini;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulica-agraria e sociale odierna nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche, con la loro sommaria elencazione e descrizione e con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto 13 agosto 1950, n. 47421, con il quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del piano generale a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Considerato che durante tale periodo è stata presentata all'Ufficio del genio civile di Catania una sola opposizione da parte della Società per l'arginazione del Simeto;

Che tale istanza riflette:

una opposizione alla domanda di ampliamento del comprensorio consortile, chiesto a suo tempo dal Consorzio di bonifica della Piana di Catania;

una opposizione all'attuazione del progetto Abbadessa per una migliore utilizzazione delle acque di irrigazione della Barca di Paternò in connessione alla erogazione offerta dai serbatoi dell'E.S.E.;

Ritenuto che l'opposizione contro l'ampliamento del comprensorio di bonifica della Piana di Catania doveva essere presentata a suo tempo, allorchè venne pubblicata la domanda del Consorzio nei termini stabiliti dal decreto del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo 25 luglio 1949, n. 33937;

Ritenuto che in merito all'altro motivo dell'opposizione è da rilevare che l'ordine materiale di esecuzione delle opere non ha alcuna correlazione con le finalità a cui tendono le opere;

Considerato che la presentata opposizione non è pertinente all'oggetto dell'attuale provvedimento, in quanto non prospetta considerazioni e circostanze idonee a modificare le proposte contenute nel piano e nelle direttive che si ritiene di dover fissare per la trasformazione dell'agricoltura del comprensorio in questione, ma mira in sostanza a richiedere che venga rigettata la domanda di ampliamento presentata dal Consorzio di bonifica della Piana di Catania e venga studiato un nuovo piano di opere pubbliche;

Che l'opposizione stessa non costituisce impedimento all'approvazione del piano generale in questione;

Visto il voto espresso nell'adunanza del 2 marzo 1951 del C.T.P.B.I. di Catania;

Visto il voto 11 settembre 1951, n. 28242, del C.T.A. sedente presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica Amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) sistemazione idraulico-forestale;
b) sistemazione fluviale;
c) sistemazione torrenti;
d) canalizzazioni di scolo;
e) rete stradale;
f) opere irrigue;
g) acquedotto rurale;
h) borghi rurali;
i) difesa antimalarica;

Considerato che le direttive della trasformazione dell'agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e che perciò debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;
2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli sulla terra;
3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura anche come presupposto tecnico economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1 e 2 mediante l'imposizione di un carico di bestiame stabulato o semistabulato per ettaro;

Che la zona che beneficierà della irrigazione (Ha 26 mila) fino a che non sarà provveduto alla sistemazione idraulica, non potrà essere delimitata, che in linea indicativa;

Considerato che le direttive contenute nel piano vanno adeguate in applicazione a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1950, n. 104;

Visto il voto n. 19 del 16 maggio 1952 del Comitato regionale per la bonifica che, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, è del parere che il piano in questione sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' respinta, secondo la precedente motivazione, l'opposizione presentata dalla Società per l'arginazione del Simeto.

Art. 2.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio del Consorzio di bonifica della Piana di Catania. Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha 53.000 circa delimitato dal seguente perimetro:

Dalla costa jonica, immediatamente a sud dell'abitato di Catania, circonda questo abitato fino a raggiungere a circa un km. e mezzo dalla Porta Garibaldi la strada che da Catania porta alla Borgata San Giorgio, segue poi tale strada sino all'incrocio con la provinciale Motta Sant'Anastasia-Stazione Motta, corre quindi lungo detta provinciale per circa mt. 250 verso nord, prosegue poi verso ovest toccando Masseria Pero e Casa Monaci e di qui per la strada che tocca Casa Ajello, Casa Zuccarello, Casa Forca, Casa Manda, raggiunge per seguirla la strada che provenendo da Casa Barcellona porta alla Masseria Cafaro ed al ponte della Barca di Paternò. Dalla Barca di Paternò per Masseria Randazzo a case Giosefat a Sferro. Da Sferro per la strada che passa da Passo di Piazza la masseria omonima indi la trazzera che passa per la Masseria Palazzello e Masseria Raso all'incrocio con la provinciale Catania-Ramacca. Dalla rete provinciale segue la trazzera che passa per Masseria Tenutella attraversa il Gornalunga, passa per le Masserie Spinasanta e San Jacopo e arriva all'incrocio della provinciale Ramacca-Palagonia in prossimità del Ponte Monaci.

Dal ponte Monaci a Palagonia sino all'incrocio con la trazzera che si innesta a sud del Poggio Curcia e va a collegarsi con la provinciale Catabua-Caltagirone in prossimità di Santa Febbronia. Percorre la detta trazzera fino alla provinciale Caltagirone-Catania. Dalla Cappella Santa Febbronia in detta provinciale sino all'incrocio con la statale n. 114. Percorre detta nazionale fino al ponte Sant'Agata. Segue la strada di bonifica Codavolpe del Pantano di Lentini dalla nazionale fino al lago Gornalunga e da detto lago fino alla diga a sud dello stesso fino alla costa jonica e circa m. 250 a nord della caserma della Guardia di finanza.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive ed i seguenti vincoli sulle proprietà fondiarie soggette a bonifica:

1) *Zona che beneficierà della irrigazione* (Ha 26.000):

a) obbligo della presentazione dei piani particolari per fondi di superficie superiore a 20 Ha;

b) costruzione di canali di conduzione impermeabili entro due anni dalla disponibilità per l'agricoltore dell'acqua irrigua;

c) costruzione di opere di sistemazioni atte ad assicurare lo sgrondo delle acque entro due anni dalla costruzione dei canali collettori previsti fra le opere di competenza della pubblica Amministrazione.

d) per i fondi di superficie superiore ai 20 Ha obbligo della costruzione di strade di allacciamento e di accesso con la strada pubblica entro quattro anni dall'approvazione dei piani particolari, se la strada pubblica più vicina esiste, o entro quattro anni da quando questa sarà costruita, semprechè la distanza dei fondi dalla strada non superi due km. per le strade aziendali e quattro per le strade interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose;

e) per i fondi non trasformabili con piantagioni arboree di superficie superiore a 5 Ha, obbligo di un carico di bestiame stabulato di ql. 2 di peso vivo per ettaro da elevare a ql. 3 entro cinque anni dall'inizio dell'irrigazione. Per i fondi a cultura seminativa e arborea di superficie superiore a Ha 10, obbligo di un carico di peso vivo di bestiame stabulato di ql. 1 per ettaro per la parte arborata e di ql. 3 per la parte seminativa da raggiungere entro cinque anni dall'irrigazione. Oltre alle stalle, obbligo di costruire concimaie in muratura od in casi eccezionali costituite da fossi in terra col fondo impermeabile od impermeabilizzato della ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso con idonei accorgimenti igienici;

f) per i fondi superiori a 5 Ha il carico di lavoro da insediare mediante adeguate abitazioni, deve corrispondere ad una famiglia lavorativa per ogni 5 Ha. L'insediamento potrà effettuarsi per gradi e dovrà raggiungere il prescritto entro cinque anni dall'approvvigionamento idrico.

2) *Zona dei seminativi asciutti*:

a) obbligo della presentazione dei piani particolari per fondi superiori a 50 Ha;

b) obbligo di provvedere alla esecuzione di opere di sistemazione agraria di terreni entro dieci anni dall'approvazione del piano particolare con svolgimento graduale dal 1° al 10° anno;

c) per i fondi superiori a 50 Ha obbligo di allacciarsi alla via pubblica esistente entro cinque anni dall'approvazione dei piani particolari o entro cinque anni dalla costruzione della più vicina strada di bonifica e ciò quando la distanza non superi 2 km. per le vie aziendali e 4 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose;

d) per i fondi superiori a 20 Ha obbligo di assegnare una adeguata abitazione ogni 25 Ha a ciascuna famiglia insediata.

L'insediamento stabile avverrà per gradi e dovrà essere completo entro cinque anni dall'avvenuto approvvigionamento idrico e ciò quando non è possibile provvedere con risorse locali;

e) per i fondi di superficie superiore ai 10 Ha obbligo del carico di bestiame semistabulato di ql. 1,50 per ettaro

da raggiungere entro cinque anni dall'avvenuta distribuzione dell'acqua corrente ed obbligo della costruzione delle stalle come alla lettera *e*) della zona irrigua.

Quando una proprietà è costituita da terreni attribuiti a zone diverse gli obblighi e i vincoli sono quelli delle rispettive zone di appartenenza.

Le caratteristiche costruttive dei fabbricati e l'ubicazione di essi si lasciano alla libera iniziativa dei proprietari e degli organi tecnici ufficiali che dovranno approvare i relativi progetti per la concessione dei contributi governativi.

Art. 3.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari, che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendo la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà, a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio di bonifica della Piana di Catania, la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 28 giugno 1952

p. *L'Assessore*: RUSSO

DECRETO 4 agosto 1952 (499)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Piana di Catania ».

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;
Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22 avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse, presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Piana di Catania », fuori comprensorio di bonifica, redatte a cura dello Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dai professori. F. Platzer ed E. Zanini;

Che in base allo approfondito studio economico-agrario della zona « Piana di Catania », dell'estensione di Ha 46.300, ricadente nelle provincie di Catania e di Enna, i redattori, professori F. Platzer ed E. Zanini, hanno ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

1) sottozona dei terreni appartenenti a piccola proprietà trasformati e costituenti fondi inferiori a 20 Ha;

2) sottozona dei terreni a seminativo suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno prevalentemente cerealicolo-zootecnico, con o senza arboratura;

3) sottozona dei terreni a pascolo non suscettibile di coltura agraria e boschi;

4) sottozona dei terreni a colture legnose specializzate.

5) sottozona dei terreni irrigui o irrigabili;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951;

Che avverso tali direttive furono avanzati nei termini i seguenti 21 ricorsi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania:

1) Amico Paternò Beatrice fu Giovanni;
2) Caruso Maria fu Francesco;
3) Cosentino Elvira fu Giuseppe;
4) Cosentino dott. Vittorio fu Giuseppe;
5) Cutore Recupero Pasquale;
6) Di Stefano Gioacchino di Salvatore;
7) Di Stefano Antonietta di Salv. in Spataro;
8) Di Stefano Giuseppe di Salvatore;
9) Di Stefano Natalina di Giuseppe;
10) Di Stefano Salvatore fu Gioacchino;
11) Grimaldi barone Enzo di Enrico;
12) Leonardi dott. Venerando fu Rosario;
13) Moncada Francesco fu Vincenzo;
14) Moncada Pietro fu Vincenzo;
15) Pace Francesco;
16) Paternò Antonino, marchese del Toscano;
17) Paternò Cannizzaro G. Battista, duca di Rocca Romana;
18) Spinelli Salvatore fu Andrea;
19) Trigona Vespasiano fu Alberto, duca di Misterbianco;
20) Ventimiglia cav. Antonino;
21) Puglisi Giuseppina di Mario.

Che i motivi dei predetti ricorsi vertono:

1) sulla impossibilità di consultazione delle direttive per ristrettezza del termine e per mancanza di divulgazione;

2) sulla irrealizzabilità delle direttive stesse;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Catania, presi in esame i 21 ricorsi sopracitati, in considerazione della limitatezza dei termini consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, della coincidenza di presentazione delle denuncie sui redditi e dei lavori di vendemmia nello stesso periodo, che hanno reso difficile agli interessati di condurre uno approfondito esame delle direttive, ha espresso il parere di accoglierli facendo voti all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste acchè siano prorogati i termini di cui al decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, per la visione delle direttive stesse.

Che, visto il voto n. 20 del Comitato regionale per la bonifica espresso ad unanimità nella adunanza del 7 maggio 1952, i 21 ricorsi avverso le direttive di che trattasi sono da rigettare perchè infondati in fatto ed in diritto. Infatti detti ricorsi si presentano perfettamente identici nei loro due motivi di cui il primo è inammissibile perchè riguarda un termine stabilito dalla legge, ed il secondo è irrilevante perchè eccessivamente generico e non appartiene al merito delle direttive stesse. Che, pertanto, le direttive sono da approvare subordinatamente alle seguenti modifiche:

1) presentazione dei piani particolari per i fondi superiori a 50 Ha nella seconda sottozona;

2) destinazione del 5% di terreno sodo per la ginnastica del bestiame limitatamente alle aziende della seconda sottozona sprovviste di pascolo;

3) il carico di bestiame nella quarta sottozona deve essere adeguato a quello della seconda sottozona;

Limitatamente ai terreni della quinta sottozona, tale carico va aumentato del 50%;

4) costruzione di una casa di abitazione per famiglia contadina, per ogni 15 Ha nella quinta sottozona;

5) allacciamento del centro aziendale alle vie pubbliche nei fondi aventi superficie compresa tra i 50 e 100 Ha limitatamente alla seconda sottozona;

Nella quinta sottozona tale obbligo è uguale a quello della quarta sottozona;

Che le direttive predette, con le modifiche proposte dal Comitato regionale per la bonifica soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni, e di anni dieci per le sistemazioni da iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria, successiva all'approvazione del piano particolare;

Che, entro i limiti sopra stabiliti, i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i 21 ricorsi meglio specificati in narrativa avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Piana di Catania », fuori comprensorio, perchè infondati in fatto ed in diritto.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona, riferite ad un territorio di Ha 46.300 circa, ricadente nelle provincie di Catania e di Enna, delimitato dal seguente perimetro:

A *nord*: da una linea che, limite meridionale della parte del comprensorio indicata come Alto Simeto, parte dal bivio della strada statale n. 121 (catanese), alle porte di Regalbuto, con la strada provinciale per Catenanuova e segue la statale verso est fino allo abitato di Adrano. Segue poi il limite dell'abitato stesso, lasciando questo verso destra e raggiunge la linea ferroviaria a circa 200 m. a nord della stazione, dove abbandona il limite del comprensorio indicato Alto Simeto.

Ad *est*: da una linea che parte da un punto della linea ferroviaria a circa 200 m. a nord della stazione di Adrano e segue verso sud il tracciato ferroviario fino al passaggio a livello a quota 556 in località Barilà dove devia per la strada di Case San Giorgio, seguendo la quale giunge al cimitero di Biancavilla. Costeggia verso sud-ovest l'abitato di Biancavilla, e raggiunge all'uscita del centro la strada statale n. 121 che segue verso sud lasciando a destra l'abitato di Santa Maria di Licodia, oltre il quale segue la linea ferroviaria, dalla stazione fino al passaggio a livello dove riprende la strada statale. Salendo, verso sud, lungo questa, raggiunge, al casello a quota 401, il confine tra i comuni di Santa Maria di Licodia e Paternò, che segue fino alla contrada Giugalenta, proseguendo per la statale fino a circa m. 600 oltre il migliario 158. Devia poi verso est costeggiando l'abitato di Paternò, percorre un breve tratto della rotabile in regione Patella e poi riprende, difronte al villino Giuseppina, la strada statale che segue fino al Calvario di Misterbianco. Qui volge a sud per seguire la circonvallazione del centro di Misterbianco in località Mezzo Campo, volge a nord riprendendo la strada statale all'uscita dell'abitato e seguendola fino alle porte di Catania dove devia verso sud lungo la strada statale n. 114, sud-orientale sicula, che percorre fino al ponticello sul Fosso della Greta a circa m. 425 dopo l'ingresso del cimitero di Catania.

A *sud*: da una linea che, limite del consorzio di bonifica della « Piana di Catania », parte dal ponticello a circa m. 425 a sud dell'ingresso del cimitero di Catania sulla strada statale n. 114, sud-orientale sicula, e risale il fosso della Greta fino ad incontrare la rotabile per San Giorgio. Segue poi, verso ovest, questa rotabile oltre il bivio per San Giorgio, ed attraversato il vallone Cuba ed il vallone Rosa, giunge al vallone dei Sieli. Di qui prosegue, sempre verso ovest, per la stradella che, passando davanti alla Masseria Lucia, raggiunge, a circa un km. a nord della Masseria Scirè, la strada provinciale per Motta Santa Anastasia. Segue questa strada per circa 250 metri verso Motta e poi volge ad ovest lungo la strada di accesso alla Masseria Pero. Attraversato ad angolo retto il torrente Finatia, la linea si porta alla stradella tra i vigneti di Valsadonna, raggiunge la casa Valsadonna e per la strada di accesso a questa, arriva alla rotabile in contrada Valsadonna. Percorre questa rotabile fino al quadrivio e poi volge a nord-ovest lungo la rotabile che, attraverso la Saia di Pignataro, il vallone Granarolo e la ferrovia raggiunge la strada provinciale per Ponte la Barca e Gerbini a circa 425 metri dopo il passaggio a livello di Acquelleria. Segue ora la strada provinciale verso Gerbini fino al bivio di contro alla Masseria Randazzo, dove segue la strada per la borgata Sferro, che percorre per intero fino ad incontrare al km. 5 la strada provinciale per Catenanuova. Segue questa per circa 500 metri verso nord-ovest, poi devia a sud-ovest per la rotabile che attraversa il fiume Dittaino al Passo di Piazza e prosegue per gli ex fondi Timpa e Monaco e la tenuta Raso, attraversando, tra Masseria Tenutella e Masseria Baglio, un'altra strada provinciale, e raggiungendo a quota 63 il fiume Gornalunga. Prosegue sempre verso sud lungo la rotabile raggiungendo, a circa metri 550 a nord-ovest del ponte dei Monaci, la strada provinciale da Palagonia e Ramacca. Abbandona a questo punto il limite del Consorzio di bonifica della Piana di Catania per seguire, lungo la provinciale verso Ramacca, il limite del comprensorio di bonifica di Caltagirone.

Ad *ovest*: da una linea che, limite del comprensorio di bonifica di Caltagirone, parte da un punto della strada provinciale per Ramacca a circa 550 metri oltre il ponte dei Monaci, e segue la provinciale fino alla quota 279 dove incontra il confine tra i comuni di Ramacca e di Mineo. Segue questo confine fino alle cave di gesso e poi per la quota 407, si porta al quadrivio trazzerale a quota 421. Di qui volge a nord per il sentiero in contrada Carrubbo e per quota 342 fino nei pressi della strada provinciale per Ramacca in contrada Acquamenta, dove devia con linea retta a nord-est, per la contrada Mortellana, fino ad incontrare il fiume Gornalunga all'altezza di Casa Scuderi. Scende lungo il fiume fino al ponte, quota 92, della strada provinciale da Ramacca al bivio Palma, e segue poi questa strada fino al bivio a quota 89. Di qui segue per circa 350 metri verso Catania l'altra strada provinciale e poi devia a nord lungo la trazzera che, per la contrada Coccioletta Palma, e le quote 130, 128, 129, 171, 185 e 157 raggiunge, all'altezza di Casa La Spina, la rotabile di San Giuseppe che segue verso Passo di Piazza fino al ponticello sul vallone Gambanera. Risale ora il vallone e poi, per trazzera, si porta alle quote 218 e 301 ed a quota 427 sulle pendici a sud del monte Dragonia. Poi, sempre per trazzera, e per le quote 373, 416 e 377, giunge a quota 311 dove abbandona la trazzera per portarsi a quota 379, e poi a quota 407 e dalle case a quota 410. Volge ora ad ovest con linea retta e giunge sulla quota 684 e poi a quota 610 dove incontra la trazzera per la Masseria Iudica. Segue questa trazzera fino alla Masseria e poi per lo spartiacque tocca il vertice di monte Iudica, ed il Serro Toscano dove abbandona il limite del comprensorio di bonifica di Caltagirone per seguire quello del comprensorio di bonifica dell'Altesina Alto Dittaino.

La linea prosegue verso nord per quota 583, il Pizzo Petrella, a quota 413 fino alla quota 344 dove incontra il confine tra le provincie di Enna e Catania ed i comuni di Agira e Castel di Iudica, lungo il quale perviene al fiume Dittaino che segue fino a circa 100 metri a monte del ponte sulla strada per Catenanuova. Risale la sponda sinistra del Dittaino lungo una stradella e raggiunge il tracciato ferroviario a circa metri 150 prima della stazione di Catenanuova. Segue questo tracciato e poi, dalla stazione, la strada provinciale per Catenanuova che segue fino al centro abitato. Lasciato questo alla destra, riprende verso nord la strada provinciale per Regalbuto che segue fino ad incontrare, alle porte di Regalbuto, la strada statale n. 121 (catanese) al bivio sotto San Calogero dove abbandona il limite del comprensorio di bonifica dell'Altesina Alto Dittaino.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona sono i seguenti:

1ª *Sottozona: terreni appartenenti a piccole proprietà, trasformati e costituenti fondi inferiori a 20 Ha.*

trattasi di terreni prossimi ai centri abitati che hanno già raggiunto, a mezzo della trasformazione, ordinamenti stabili e per i quali, costituendo fondi di ampiezza inferiore a 20 Ha, non si impongono particolari obblighi.

2ª *Sottozona terreni a seminativi suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno prevalentemente cerealicolo-zootecnico con o senza arborature.*

Nei terreni di questa sottozona, ricadente nei territori dei comuni di Ramacca, Centuripe e Motta Santa Anastasia, si riscontrano ancora ordinamenti a carattere estensivo con scarsa percentuale di colture foraggere, avvicendamenti del tipo leguminose da granella cereali con frequenti ringrani e riposi pascolativi ed un carico di bestiame che risulta quasi ovunque scarso, toccando i 104 kg. di peso vivo per ettaro di superficie agraria e forestale a Motta Santa Anastasia, per scendere a soli 45 kg. a Centuripe. Negli altri Comuni oscilla intorno ai 65 kg., Prevalgono gli equini sia per numero che per peso, mentre a Ramacca e Paternò si ha anche un certo allevamento ovino.

Non esistono in genere opere di sistemazione idraulico-agraria.

I fabbricati costituiti in genere da centro aziendale del classico tipo di masseria con alloggio per il personale, stalla e magazzini, spesso molti ampi, si presentano in massima parte in cattivo stato di conservazione.

Scarso si presenta l'approvvigionamento idrico con acque sorgentizie.

Scarsa la viabilità secondaria.

Vi sono tuttavia fondi, ricadenti nella sottozona stessa, che hanno già raggiunto, indipendentemente dalla loro estensione, sensibili gradi di intensificazione colturale, con un forte carico di bestiame bovino stabulato e con tutte le opere di miglioramento fondiario necessarie per un ordinamento zootecnico-cerealicolo, e piantagioni legnose.

Sulla base di tali risultati, i redattori hanno ritenuto che tutti i fondi di questa sottozona possono adeguarsi a tali aziende tipiche e a tale fine sono stati previsti gli obblighi di cui appresso:

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi superiori a* 50 *Ha* per i fondi compresi tra i 20 ed i 50 Ha sussiste l'obbligo della presentazione dei piani limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *Ordinamento colturale*: per i fondi superiori a 60 Ha, obbligo di abolire il riposo pascolativo ed i ringrani. Resta ammesso il ringrano con orzo ed avena nei cambiamenti di rotazione e, normalmente, per i terreni di ottima fertilità limitatamente ad una superficie la cui produzione sia destinata per mangime del bestiame del fondo. Resta ammesso il 5% di terreno sodo per la ginnastica del bestiame nelle aziende sprovviste di pascolo.

3) *Piantagioni legnose*: ove le condizioni di terreno e di clima lo consentano, i fondi superiori a 30 Ha dovranno destinare almeno il 5% della superficie produttiva a colture arboree o arbustive adatte alla zona. Si precisa che agli effetti del computo della percentuale, le eventuali superfici a coltura promiscua andranno riportate a coltura specializzata in base alla densità che queste ultime hanno normalmente nella zona. Sempre agli effetti del calcolo andranno computate le esistenti colture arboree del fondo.

4) *Carico di bestiame*: per i fondi superiori ai 30 Ha obbligo di allevare 100 kg. di peso vivo per ettaro, costituito, per i fondi sopra 100 Ha dal 20% di bovini semistabulati. Si precisa che, ai fini del calcolo, gli equini dei compartecipanti e gli ovini non stanziali si conteggiano limitatamente al periodo di permanenza nel fondo.

5) *Sistemazione idraulico-agraria*: obbligo per i fondi superiori a 30 Ha e con pendenza non superiore al 30%, per impedire erosioni e smottamento, di costruire fossi di guardia ed attuare sistemazioni di carattere estensivo quali il girapoggio, il cavalcapoggio, con piantagioni a filari; ove la pendenza superi il 30 per cento, si dovrà ricorrere anche ad opere di consolidamento con bigliette a difesa dei collettori.

6) *Fabbricati rurali*: obbligo di costruire una casa di abitazione per una famiglia contadina per ogni 30 Ha di superficie. L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da tre vani di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

Ove il fondo sia dotato di sufficiente acqua, economicamente utilizzabile allo scopo, la casa dovrà essere provvista di gabinetto di decenza.

Per i fondi che distino meno di 5 km. dai centri si dovrà limitare il numero delle abitazioni a quelle indispensabili per le famiglie degli addetti all'allevamento del bestiame.

Per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha, situati a più di 5 km. dai centri, vanno costruiti dormitori in muratura per compartecipanti ed avventizi, nella misura di 100 mq. di superficie coperta per ogni 100 ettari.

La costruzione di abitazioni in numero superiore a quanto fissato nel primo comma, diminuisce, in proporzione, la superficie prescritta per dormitori.

Le stalle dovranno essere proporzionali al carico di bestiame imposto dalle presenti direttive.

I fondi di ampiezza superiore a 30 Ha dovranno essere dotati di concimaie in muratura. e, in casi eccezionali, di fossi in terra con fondo impermeabile o impermeabilizzato; comunque dovranno essere costruiti con idonei accorgimenti igienici.

Per ogni capo grosso allevato dovranno avere la ampiezza di mq. 4.

7) *Approvvigionamento di acqua potabile*: per i fondi di ampiezza superiore ai 30 Ha si deve provvedere o servendosi delle risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini semprechè legalmente utilizzabili o, in assenza di queste possibilità, con costruzioni di pozzi o cisterne rispondenti a requisiti igienici.

8) *Viabilità*: per i fondi aventi una superficie compresa tra i 50 ed i 100 Ha, obbligo di allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche, quando la distanza non superi 1 km. per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha le distanze ora indicate si elevano, rispettivamente, a km. 2 ed a km. 4.

3ª *Sottozona terreni a pascoli non suscettibili di coltura agraria e boschi.*

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi superiori a* 100 *Ha.*

2) *Piantagioni legnose* per i fondi costituiti da più di 100 Ha di solo pascolo impianto del 5% della superficie ad arboreto o bosco di alto fusto. L'impianto può essere fatto anche a filare, riportando, in tal caso, la superficie occupata in base all'area di incidenza ad arboreto o bosco di alto fusto e procedendo opportunamente alle piantagioni.

3) *Miglioramento dei pascoli*: per i fondi costituiti da più di 100 Ha di pascolo:

a) per i pascoli su terreni cosparsi di pietre: lo spietramento superficiale;

b) per tutti i pascoli: decespugliamento, semprechè non sia pregiudizievole alla stabilità del suolo;

c) per tutti i pascoli: eliminazione dei ristagni di acqua.

4) *Fabbricati rurali*: per i fondi costituiti da più di 100 Ha a pascolo o bosco di alto fusto con ammessa utilizzazione pascolativa, costruzione in muratura di ricoveri per i pastori, locali per il caseificio e tettoia per le pecore.

I locali per i pastori dovranno soddisfare le esigenze igieniche.

5) *Approvvigionamento di acqua potabile*: per i fondi costituiti da più di 100 Ha a pascolo o bosco di alto fusto, si dovrà provvedere al necessario approvvigionamento di acqua potabile mediante utilizzazione di sorgenti e con costruzioni di cisterne o pozzi.

4ª *Sottozona*: *terreni o colture legnose specializzate.*

In molti terreni si hanno colture legnose speciali quali vigneti e mandorleti.

I fabbricati costituiti in genere da centro aziendale del classico tipo di masseria con alloggio per il personale, stalle e magazzini, spesso molto ampi, si presentano in massima parte in cattivo stato di conservazione.

Nelle aziende agrumicole il fabbricato è limitato al magazzino per deposito dei prodotti e da modesti vani per alloggio temporaneo dei lavoratori. Se l'azienda ha una certa ampiezza vi risiede un guardiano,

L'approvvigionamento di acqua potabile è facile nelle zone agrumicole. Scarso si presenta l'approvvigionamento con acqua sorgentizia.

Scarsa la viabilità secondaria.

Si prescrivono i seguenti obblighi:

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare*: per i fondi aventi più di 20 Ha a vigneto o più di 50 Ha ad oliveto o mandorleto.

2) *Carico di bestiame*: per quanto riguarda il carico di bestiame valgono gli obblighi stabiliti per la seconda sottozona.

3) *Abitazioni per contadini*: per i fondi distanti più di 5 km. da centri, costruzione di una casa di abitazione per una famiglia contadina, per ogni 5 Ha a vigneto e per ogni 15 Ha ad oliveto o mandorleto.

L'abitazione deve rispondere alle esigenze igieniche ed essere costituita da tre vani di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

4) *Viabilità*: obbligo di allacciare il centro aziendale esistente alle vie pubbliche quando la distanza non superi 2 km. per le strade aziendali, o 4 km. per le strade interaziendali.

5ª *Sottozona*: *terreni irrigui ed irrigabili*.

Le sorgenti sono diffuse in territorio di Adrano e Paternò ai piedi dell'Etna; di norma hanno portate notevoli e sono utilizzati per uso potabile ed irriguo. Altra acqua irrigua è attinta a mezzo di gallerie filtranti scavate nella lava. I fabbricati costituiti in genere da centro aziendale del classico tipo di masseria con alloggio per il personale, stalla e magazzini, spesso molti ampi, si présentano in massima parte in cattivo stato di conservazione

Nelle aziende agrumicole il fabbricato è limitato al magazzino per deposito dei prodotti ed a modesti vani per alloggio temporaneo dei lavoratori. Se la azienda ha una certa ampiezza vi risiede un guardiano.

Scarsa la viabilità secondaria.

Si prescrivono i seguenti obblighi:

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare*: per i fondi aventi più di 20 Ha di superficie complessiva, tra asciutta ed irrigua, nei quali si abbia una disponibilità di acqua da destinare alla irrigazione di più di 2 Ha di terra;

2) *Acqua per irrigazione* obbligo di utilizzare razionalmente le disponibilità di acque esistenti e di sostituire eventuali canalizzazioni in terra con canali impermeabili;

3) *Carico di bestiame*: obbligo di aumentare il carico di bestiame del 50% rispetto alla seconda sottozona;

4) *Fabbricati rurali* obbligo di costruire una casa di abitazione che dovrà rispondere ai requisiti prescritti per la quarta sottozona, per ogni 15 Ha;

5) *Viabilità*: obbligo di allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche quando la distanza non superi 2 km. per le strade aziendali o 4 km. per le strade interaziendali.

Tempo di esecuzione

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria, successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dell'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti, i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Catania ed Enna sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà, tempestivamente, l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 4 agosto 1952.

L'Assessore: GERMANÀ

(5955)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Aeronautica militare, riservato ai marescialli in servizio continuativo di carriera dell'Arma medesima.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto la nota n. 35441/12106 del 19 agosto 1952 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di n. 6 marescialli in servizio continuativo di carriera dell'Aeronautica militare, appartenenti ai ruoli indicati nel successivo articolo, ad un corso di integrazione da svolgersi presso una scuola dell'Aeronautica militare, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 i marescialli in servizio continuativo di carriera dell'Arma aeronautica — ruolo servizi, categoria governo — e ruolo specialisti, categoria aiutanti di sanità, nonchè i marescialli in servizio continuativo di carriera dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti.

I concorrenti non dovranno aver superato il 36° anno di età alla data del presente bando di concorso.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti;

d) di cinque anni ai sensi della legge 5 maggio 1950, n. 223, concernente l'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione in carta da bollo da L. 32, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personale militare — Sezione autonoma concorsi e scuole, e presentate all'Ente presso cui l'interessato è in forza non oltre il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando sul giornale ufficiale dell'Aeronautica militare, con allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale di stato civile;

2) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

Qualora il concorrente abbia diritto agli aumenti di età previsti per i coniugati — con o senza prole, o per i vedovi con prole — di cui al precedente art. 2, lo stato di famiglia, rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso, potrà pervenire al Ministero dopo la data stessa ma comunque non oltre il 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima;

3) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utile ai fini della formazione della graduatoria;

4) dichiarazione della competente autorità militare attestante, per gli aventi diritto, l'ammissione al godimento del beneficio di età previsto dalla lettera c) del precedente art. 2.

I marescialli dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota, in caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi.

Art. 4.

Ricevute le domande, le autorità competenti, dopo aver fatto constatare in calce alle domande stesse la data di presentazione, ne cureranno la trasmissione al Ministero per via gerarchica, con tutta urgenza, in modo che giungano a destinazione non oltre il 15° giorno dalla data di scadenza del concorso allegandovi copia aggiornata del foglio matricolare, mod. 59, copia delle note caratteristiche dell'ultimo biennio, nonchè un dettagliato rapporto informativo del servizio prestato e sulle mansioni disimpegnate dall'aspirante. In detto rapporto, dovrà, a conclusione, essere esplicitamente dichiarato se l'aspirante sia ritenuto per contegno, carattere, autorevolezza e cultura generale e professionale, idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente nel ruolo e nella categoria cui aspira.

Le autorità gerarchiche intermedie esprimeranno egualmente il loro parere.

Art. 5.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario come non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande che risultassero incomplete di documentazione o formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento e la regolarizzazione della documentazione.

I concorrenti che prestano servizio all'estero o negli ex possedimenti potranno far pervenire, sempre entro il termine prescritto, la sola domanda corredata di una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda prestava effettivamente servizio all'estero o in un ex possedimento.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze ai fini della formazione della graduatoria si siano maturati o siano stati conseguiti dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Art. 6.

Sull'accoglimento delle domande deciderà, con giudizio insindacabile, il Ministero della difesa-Aeronautica tenuto conto dei precedenti militari e disciplinari dell'interessato e del parere delle autorità gerarchiche.

Il Ministero si riserva anche la facoltà, in qualunque stadio del concorso, di escludere coloro che, a suo giudizio insindacabile e senza addurne i motivi, non ritenesse ammettere nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Art. 7.

I concorrenti riconosciuti ammissibili saranno sottoposti alle prove di esame di cui ai programmi annessi al presente bando.

Gli esami avranno luogo in Roma in data che verrà stabilita dal Ministero e di cui verrà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

La Commissione di esame, che verrà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

un generale di brigata o colonnello del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, presidente;

tre ufficiali superiori dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica, membri;

un ufficiale superiore del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, membro;

un ufficiale inferiore dell'Arma aeronautica, segretario senza voto.

Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregare alla Commissione stessa, per ogni singola prova di esame un esperto particolarmente versato nella materia di esame. I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 8.

La Commissione presiederà allo svolgimento degli esami e provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni ed alla formazione della graduatoria, assegnando per ogni prova scritta od orale un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20; i temi verranno svolti dai concorrenti nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

La durata di ciascuna prova orale è fissata di massima in 30 minuti primi ed al termine di ciascun esame la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver riportato la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato una media di 12/20 purchè in ogni singola prova il punto di classificazione non sia stato inferiore ai 10/20.

Art. 9.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità, i punti di merito ottenuti in ciascuna prova di esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 9;

prova scritta di matematica. coefficiente 9;

prova orale di matematica, fisica e chimica, coefficiente 8;

prova orale di storia, geografia e topografia, coefficiente 6;

prova orale di cultura militare aeronautica, coefficiente 10;

prova orale di cultura tecnico-professionale, coefficiente 10.

La Commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a quattro punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione; tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di voto finale, ottenuto come sopra, spetta la precedenza al maresciallo di grado più elevato, a parità anche di grado la precedenza è data al maresciallo che abbia maggiore anzianità assoluta; a parità anche di anzianità assoluta, la precedenza è data secondo l'ordine di iscrizione in ruolo se appartenenti allo stesso ruolo ed alla stessa categoria, e secondo l'anzianità di età se appartenenti a ruoli o categorie diverse.

Art. 10.

I candidati classificati dal 1° al 6° compreso saranno avviati ad una scuola dell'Aeronautica militare, ove frequenteranno il corso di integrazione.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di inviare al corso, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Inoltre il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalla scuola, su proposta del Comando dell'istituto e senza

specificarne il motivo, quei marescialli che per deficienza negli studi o per altro motivo non ritenesse meritevoli di ottenere la nomina ad ufficiale.

Art. 11.

Al termine del corso avranno luogo gli esami. Gli idonei verranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.

Ai marescialli che non risulteranno idonei verrà concessa una sessione di esami di riparazione; a coloro che non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in prima o seconda sessione per motivi di salute, potrà essere concessa dal Ministero una terza sessione straordinaria, purchè non sia trascorso un mese dalla chiusura della seconda sessione.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate in ogni caso con anzianità assoluta decorrente dalla data dei rispettivi decreti e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami sostenuti alla fine del corso di integrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 ottobre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1952
Registro n. 7 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 190. — RAPISARDA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

ESAME DI CULTURA GENERALE

a) *Prove scritte*
(durata di ciascuna prova 6 ore)

1. — *Tema di cultura generale*:
Consiste nello svolgimento di un tema scritto da scegliersi tra tre proposti e trattante argomenti di cultura generale, allo scopo di accertare le capacità del candidato sul modo di esprimere idee con chiarezza e in forma corretta.

2. — *Prova scritta di matematica*:
Verterà su argomenti tratti dal programma della prova orale.

b) *Prove orali*
(durata di ciascuna prova 30 minuti)

1. — *Esame di matematica, fisica e chimica*:
Unità e sistemi di misura delle grandezze - Conversioni - Calcoli con i numeri complessi - Calcolo delle lunghezze, aree e volumi relativi alle principali figure piane e solide.

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri razionali e loro proprietà - Calcolo delle potenze con esponenti interi - Polinomi - Operazioni su di essi - Quadrato e cubo di un binomio - Equazioni di primo grado con una incognita - Sistemi di equazioni di primo grado - Radicali - Potenze con esponenti frazionari - Equazioni di secondo grado con una incognita.

Rette, segmenti ed angoli - Rette perpendicolari - Triangoli e poligoni piani - Uguaglianza fra triangoli - Disuguaglianza fra elementi di un triangolo - Circonferenza e cerchio - Mutuo comportamento di rette e circonferenze - Rette parallele - Somma degli angoli di un poligono - Parallelogrammi - Loro proprietà - Angoli nel cerchio (al centro o alla circonferenza) - Poligoni regolari - Equivalenza fra figure piane - Proporzioni fra grandezze - Concetto di numero reale - Similitudini - Cenni di geometria solida - Generalità sulle rappresentazioni cartesiane sul piano.

Corpo e materia - Cinematica elementare - Principi di statica - Elementi di dinamica - Proprietà generali dei corpi, elasticità, durezza - Stato fisico dei corpi - Calore - Temperatura - Termometri - Cambiamento dello stato fisico dei corpi - Nozioni generali di statica dei fluidi - Barometri e manometri - Nozioni di elettricità e magnetismo - Correnti elettriche e loro applicazioni - Misure.

Nozione di chimica generale ed inorganica.

2. — *Esame di storia, geografia e topografia*:
Storia: Storia europea dalla Rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione della unità nazionale italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia e topografia: Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici - Grandi divisioni della terra - Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia - Prodotti naturali dell'Italia - Centri industriali - Dati sommari relativi all'importazione e all'esportazione - Carte geografiche e topografiche - Piani e piante - Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche - Orientamento su una carta - Scale - Misure delle distanze sulla carta - Uso pratico della carta - Nozioni sui principali tipi di proiezione.

ESAME DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE

Prove orali
(durata di ciascuna prova 30 minuti)

1. — *Esame di cultura militare aeronautica*:
Regolamento di disciplina militare - Regolamento sulla uniforme, servizio interno - Codice penale militare.

Ordinamento dell'A.M. - Ordinamento e attribuzioni dell'Ufficio di S. M. dell'A. M. - Ordinamento e retribuzioni degli Enti centrali dell'A.M. - Cenni sull'organizzazione della base aerea tipo - Specialità dell'aviazione - Velivoli e motori usati dall'A.M. - Ordinamento e attribuzioni della D.A.T.

2. — *Esame di cultura tecnico-professionale*:
Gestione del materiale speciale dell'A.M. - Ordinamento e funzionamento dei servizi trasporti, delle telecomunicazioni, del demanio, dei viveri, del vestiario e materiale ordinario.

Amministrazione e contabilità del M.O. - Ordinamento e funzionamento dei servizi: carburanti, lubrificanti e antincendio di un aeroporto - Servizi vari di aeroporto.

(5974)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quattordici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « cultura generale » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B n. 7).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a quattordici posti di ruolo speciale transitorio di « cultura generale » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B* n. 7);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a quattordici posti di ruolo speciale transitorio di « cultura generale » nelle scuole d'arte non classificate (ta-

bella *B* n. 7), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Spinoccia Maria fu Gaetano . . . punti 113 —
2. Bono Umberto di Corrado . . . » 101 —
3. Bolognini Adelchi di Leonello . . . » 99 —
4. Carnomagno Giuseppina fu Ferdinando . » 98,70
5. Pellegrini Lino di Alberto . . . . » 97 —
6. Paolini Damiano fu Cesidio . . . » 93 —
7. Angelini Alda fu Alfredo . . . . » 92,50
8. Menon Guido di Domenico . . . . » 91,50
9. Migliasso Teresa fu Carlo . . . . » 89,80
10. D'Assergio Maria fu Giovanni . . . » 86 —
11. Vazzana Dorotea fu Antonino . . . » 85 —
12. Puntel Agenore fu Ausilio . . . . » 83 —
13. Daddi Bianca fu Giovanni . . . . » 82,75
14. Incremona Concetta di Giuseppe . . . » 77,75
15. Zenoni Plinio di Ottorino . . . . » 76,75
16. Mantovani Walter fu Fernando . . . » 76 —
17. Lombardo Alfonso di Ernesto . . . » 68,75
18. Rosati Giorgina fu Roberto . . . » 65,50
19. D'Amico Elisabetta fu Guido . . . » 64 —
20. Rinaldi Virginia di Nicola . . . » 63,75
21. Querzè M Luciana fu Otello . . . » 58,50
22. Sica Gerardo fu Francesco . . . . » 56 —
23. Cazzaniga Attilio fu Giuseppe . . . » 49,25
24. Cavallina Clara di Libero . . . . » 42,75

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952
Registro n. 26, *foglio n.* 1. — BARONE.

(5920)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « cultura, aritmetica e scienze » nelle scuole d'arte di primo grado (tabella B n. 19).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « cultura, aritmetica e scienze » nelle scuole d'arte di primo grado (tabella *B* n. 19);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a un posto di ruolo speciale transitorio di « cultura, aritmetica e scienze » nelle scuole d'arte di primo grado (tabella *B* n. 19), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Roscetti Sandrino di Ettore . . . punti 105 —
2. Simonetti Gualtiero fu Luigi . . . » 92,50
3. Majorano Stella fu Donato . . . » 91,75
4. Menon Guido di Domenico . . . » 91,50
5. Migliasso Teresa fu Carlo . . . . » 89,80
6. Pierfederici Dina . . . . . . » 86 —
7. Puntel Agenore fu Ausilio . . . . » 83 —
8. Bettini Maria fu Stefano . . . . » 78 —
9. Zenoni Plinio di Ottorino . . . . » 76,75
10. Mantovani Walter fu Fernando . . » 76 —
11. Piraino Alfredo fu Giovanni . . . » 63,50
12. Jaccarino Riccardo di Salvatore . . » 62,75
13. Cazzaniga Attilio fu Giuseppe . . . » 49,25
14. Di Leva Carlo fu Giovanni . . . . » 45 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952
Registro n. 25, *foglio n.* 396. — BARONE

(5922)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.